

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2245-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 settembre 1975

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1975

(V. Stampato n. 4019)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GUI)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1975*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti
di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: « Per un periodo di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

all'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: « Per un periodo di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tre mesi, »; la parola: « del » è sostituita dalle altre: « emanati dal » e le parole: « di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi » sono sostituite dalle altre: « dei veicoli a motore e loro rimorchi »;

al secondo comma, dopo le parole: « testo unico », sono aggiunte le altre: « delle norme sulla circolazione stradale, »;

al terzo comma, prima delle parole: « di concerto », è inserita la parola: « emanato »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro dei trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

” L'autorizzazione è valida per sei mesi ” ».

Art. 2.

La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sei mesi, »; la parola: « del » è sostituita dalle altre: « emanati dal » e le parole: « di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi » sono sostituite dalle altre: « dei veicoli a motore e loro rimorchi »;

identico;

identico;

identico;

identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.